



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Economato

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD
PER I DIVERSI MEZZI COMUNALI**

2011 - 2012

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI
ART. 3	DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO
ART. 4	OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA
ART. 5	AGGIUDICAZIONE
ART. 6	OFFERTE ANOMALMENTE BASSE
ART. 7	VERIFICA DEI PRODOTTI
ART. 8	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE
ART. 9	SUBAPPALTO
ART. 10	CAUZIONE
ART. 11	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 12	PENALITA'
ART. 13	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14	OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI
ART. 15	PAGAMENTI
ART. 16	ESTENSIONE DELLA FORNITURA
ART. 17	FORO COMPETENTE
	CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 1 OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura di carburanti per autotrazione per le necessità dei diversi mezzi comunali, mediante acquisto alla pompa presso le stazioni di servizio stradali situate nel Comune di Cremona. La fornitura dei carburanti (gasolio e benzina super senza piombo) avverrà mediante l'utilizzo di tessere fuel card, ossia tessere di plastica dotate di banda magnetica con codice segreto (PIN).

ART. 2 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI

I prodotti da fornire, nonché le modalità e i termini della fornitura, sono indicati nell'allegato A) al presente capitolato.

ART. 3 DURATA E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il contratto avrà decorrenza presunta dal 1° gennaio 2011 e scadenza il 31 dicembre 2012 senza necessità di disdetta delle parti.

L'importo presunto a base d'appalto per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2012 è di Euro 150.000,00= IVA esclusa, corrispondente ad un importo annuo di € 75.000,00= IVA esclusa.

ART. 4 OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a effettuare la prestazione nei modi e nei termini previsti dalla lettera d'invito e dal presente capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione.

ART. 5 AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, con esclusione di offerte in aumento, ai sensi dell'art. 82 del del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta di maggior sconto per singolo litro di carburante.

Lo sconto offerto dovrà essere superiore a quello stabilito da Consip S.p.a. nella convenzione avente per oggetto "la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 2", ossia € 0,062 al netto di IVA.

Lo sconto sarà applicato, per ciascuna tipologia di carburante, sul prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico e aggiornato ogni martedì.

ART. 6 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Il Comune valuterà la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

ART. 7 VERIFICA DEI PRODOTTI

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore al momento del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti, si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

Le analisi e le perizie che si renderanno necessarie e che il Comune di Cremona intendesse fare eseguire saranno affidate agli uffici metrici competenti per territorio. La relativa spesa rimarrà a carico del fornitore ogni qualvolta risulti che il prodotto somministrato non abbia i requisiti voluti dal capitolato.

ART. 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

L'Impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni tipo di responsabilità per danni inerenti e conseguenti l'uso dei prodotti forniti, ogni qualvolta vengano accertati vizi o difetti di qualità dei prodotti consegnati.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 9 SUBAPPALTO

Fatta salva la previa autorizzazione del committente, ciascuna ditta potrà indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi o, in caso contrario, a specificare che non intende servirsi del subappalto. In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 118 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.

ART. 10 CAUZIONE

La ditta sarà obbligata, in sede di stipulazione del contratto, al versamento di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale con la forma e le modalità stabilite dall'art. 47 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Cremona.

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il relativo contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione da parte dell'Ufficio Contratti. Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese contrattuali concernenti il contratto, sono a carico del fornitore.

ART. 12 PENALITA'

La ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità, previa contestazione scritta dell'inadempimento trasmessa via fax:

a) nel caso di ritardata consegna delle tessere magnetiche rispetto ai termini concordati, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

b) nel caso di servizio prestato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, penale pari ad € 250,00 al giorno, calcolata sino al momento in cui è eseguita una fornitura effettivamente conforme al capitolato speciale d'onori.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- segnalazione di tre inadempienze;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto avverrà con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga effettuato.

ART. 14 OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI

La ditta si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazione e da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

La ditta è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione alla ditta.

ART. 15 PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture mensili distinte per servizio di appartenenza indicanti l'importo di spesa, previa verifica della regolarità contributiva tramite D.U.R.C. e, con interrogazione telematica rivolta a Equitalia Spa, della sussistenza di cause di morosità, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni relative ai pagamenti di importo superiore a diecimila euro).

Qualora a verifica effettuata il relativo contratto non fosse stato sottoscritto, il pagamento ammonterà all'80% della fattura presentata; il restante 20% sarà liquidato dopo la sottoscrizione del contratto medesimo.

Alla scadenza dei termini di pagamento, decorreranno gli interessi moratori calcolati applicando il tasso legale in vigore.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato (anche su supporto informatico) un rendiconto mensile delle transazioni effettuate nel periodo di riferimento della fattura indicante:

- numero o codice della carta;
- targa dell'automezzo;
- data e ora dei rifornimenti;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- tipo di carburante;
- quantità erogata;
- prezzo unitario del carburante;
- numero dello scontrino;
- importo al netto dell'IVA;
- sconto unitario;
- importo scontato al netto dell'IVA;
- importo accise;
- importo IVA;
- totale complessivo scontato.

ART. 16 ESTENSIONE DELLA FORNITURA

Il Comune potrà aumentare o diminuire l'importo della fornitura entro il limite di spesa di un 20% (venti per cento) dell'ammontare contrattuale e l'aggiudicatario si impegna ad effettuarla alle stesse condizioni del contratto originale entro il termine di 4 mesi a decorrere dalla data dell'ultimo ordine.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per tutto ciò che non è previsto, saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in vigore, in quanto applicabili.

Foro competente, per ogni eventuale controversia, è quello di Cremona.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in applicazione degli articoli n.1373 e n.1671 del Codice Civile.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Allegato A)

MODALITA' E TERMINI DELLA FORNITURA
--

Luogo della fornitura

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza di almeno un esercizio convenzionato nel Comune di Cremona.

Gli impianti dovranno essere dotati di connessione elettronica tra colonnina erogatrice e Pos per l'effettuazione di transazioni automatiche.

Caratteristiche delle tessere magnetiche e relativa consegna

La carta magnetica dovrà essere una tessera di plastica dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura di carburante per autotrazione presso i distributori dell'Impresa aggiudicataria.

Ogni fuel card dovrà essere abbinata alla targa di un veicolo.

La consegna delle tessere magnetiche dovrà avvenire tassativamente, entro e non oltre:

- quindici giorni lavorativi (per il 1° ordinativo)
- dieci giorni lavorativi (per i successivi ordinativi)

dalla data di invio della comunicazione scritta trasmessa a mezzo telefax dal Comune.

La consegna dovrà avvenire, a cura, spese e sotto la responsabilità della compagnia aggiudicataria, presso la sede ed alla persona delegata al ricevimento in orari di ufficio, segnalati nell'ordine stesso.

In caso di smarrimento o di furto della carta carburante, il Comune di Cremona denuncerà immediatamente il fatto all'autorità competente e contestualmente ne darà notizia all'Impresa aggiudicataria, che provvederà a sospendere immediatamente la validità della carta smarrita o rubata ed a sostituire la medesima entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione. Le carte così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna.

In caso di malfunzionamento o deterioramento della carta carburante, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Impresa fornitrice i difetti rilevati che provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle disponibili ed operative entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Modalità d'uso delle tessere magnetiche

I conducenti dei veicoli comunali potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso:

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti aziendali;
- essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzato;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato.

Per quanto sopradDETTO resterà ad esclusivo carico dell'utilizzatore ogni ulteriore prestazione diversa da quelle sopra indicate.

Composizione parco macchine

Il numero complessivo di automezzi attualmente in dotazione al Comune di Cremona è di n. 116 unità. In funzione del tipo di alimentazione, gli stessi sono indicativamente suddivisi come segue:
n. 75 unità alimentate con benzina super senza piombo;
n. 41 unità alimentate con gasolio per autotrazione.

Le unità sopra indicate sono comunque suscettibili di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni che il Comune di Cremona potrà effettuare nel corso del biennio 2011-2012.

Prelievo di carburante

La fornitura avverrà direttamente presso l'impianto di distribuzione della ditta aggiudicataria indicato in sede di offerta. L'erogazione verrà effettuata esclusivamente tramite le "fuel card". Per ogni rifornimento, il gestore dovrà immediatamente rilasciare ricevuta con le seguenti indicazioni:

- data e ora del rifornimento;
- numero scontrino;
- targa dell'automezzo o numero carta carburante;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento;
- tipo di carburante erogato;
- quantità di carburante erogato in litri

Interruzione della fornitura

Nel caso in cui la fornitura dovesse subire interruzioni, disservizi o impedimenti, anche temporanei, per cause di forza maggiore, l'impresa aggiudicataria si impegna a segnalare mediante fax (0372/407296) tale situazione al Comune di Cremona – Settore Economato entro le ore 24.00 dello stesso giorno in cui si sono manifestate tali cause.

Qualora invece l'interruzione anche temporanea della fornitura, dovesse verificarsi per cause diverse dalla forza maggiore o dal caso fortuito quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scioperi, manutenzione agli impianti, periodi feriali, etc., la medesima comunicazione prevista al comma precedente, deve essere effettuata, con le stesse modalità, con non meno di 48 ore di anticipo.